

DETERMINAZIONE N. 80 DEL 22/04/2022

OGGETTO: PEF TARI Ambito tariffario del Comune di Fabriano: determinazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani del periodo regolatorio 2022- 2025 in applicazione della Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF (MTR-2).

IL DIRETTORE

ing. Massimiliano Cenerini

RICHIAMATI i seguenti atti dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA):

- la Deliberazione 363/2021/R/RIF di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (allegato A);
- la Deliberazione 459/2021/R/RIF “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- la Determina n. 2/DRIF/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la Deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”
 - Allegato 1 –Tool MTR-2;
 - Allegato 2 –Schema della Relazione di accompagnamento;
 - Allegato 3-4 – le Dichiarazioni di veridicità per i Gestori e per i Comuni;

RICHIAMATI in particolare della suddetta Deliberazione 363/R/RIF:

- L'art. 1 *“Ambito di applicazione”* che così recita: *«1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono. 1.2 Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende: a) spazzamento e lavaggio delle strade; b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.»*
- l'art. 2 *“Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario”* che così recita: *«2.1 Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli*

accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; c) componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse. 2.3 La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti, per il secondo periodo regolatorio di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2).»

- *l'art. 4 “Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale” che così recita: «4.1 La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni. 4.2 Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2: • del tasso di inflazione programmata; • del miglioramento della produttività; • del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; • delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. 4.3 Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, salvo i casi in cui si ravvisi la necessità di copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. 4.4 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR -2. – 4.5 In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2. -4.6 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti».*
- *l'art. 7 “Procedura di approvazione” che così recita: «7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. 7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8 e sono corredati dalle informazioni e dagli atti*

necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui al comma 7.2. - 7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario. 7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025; b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi". - 7.6 La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene: a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022; b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022. 7.7 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione. 7.8 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2».

ACCERTATO che:

- l'art. 1 «Definizioni» del MTR-2, Allegato A alla Deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/RIF individua l'«Ente territorialmente competente» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove «costituito ed operativo,»
- essendo «costituito» già dal 2013 e pienamente «operativo» già dal 01/01/2014, anche per il periodo regolatorio 2022-2025 spetta a questo Ente svolgere le attività di validazione del PEF predisposto dai Gestori.

TENUTO CONTO che:

- l'art. 4 dell'MTR-2, stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per ciascun anno 2022, 2023, 2024 e 2025, utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie dell'anno *a-1* calcolate con il nuovo metodo MTR-2;

- alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata (pari a 1,7%), contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dall'MTR-2:
- il *coefficiente di recupero di produttività* (X_a), determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito di un intervallo definito sia sulla base della seguente tabella:

		$CUeff_{a-2} > Benchmark$	$CUeff_{a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

- il *coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti* (QL_a), che può assumere un valore compreso fra 0% e 4%;
- il *coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi* (PG_a) che può assumere un valore compreso fra 0% e 3%;
- il *coefficiente* $C116_a$ che tiene conto della necessità di copertura delle componenti $CO_{exp 116TVa}$ e $CO_{exp 116TFa}$ di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal D.Lgs 116/2020 che può assumere un valore compreso fra 0% e 3%;
- l'art. 7 dell'MTR-2 stabilisce che:
 - i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA;
 - «I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ per il servizio del ciclo integrato sono determinati:
 - per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento ($a-2$) come risultanti da fonti contabili obbligatorie.» e che pertanto i costi riconosciuti per l'anno 2022 sono determinati sulla base di quelli effettivi dell'anno 2020;
 - per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione: con riferimento ai costi d'investimento: i) per l'anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; ii) per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, secondo quanto precisato al successivo

comma 13.5, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno (a+2).

In sede di aggiornamento biennale, le componenti di costo saranno riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2).

- *I costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio*

(a-2), al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle poste rettificative di costo operativo di cui al comma 1.1; i costi sostenuti per il conseguimento dei target cui è stata associata la valorizzazione di costi operativi incentivanti ovvero sostenuti per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità facendo ricorso alla valorizzazione delle corrispondenti componenti di costo previsionale;

ATTESO che l'ATA ha richiesto ai Comuni (prot. 4793 del 01/10/2021) ed ai Gestori (prot. 4532/42 del 20/09/2020 e 4558/59/60/66/67/68/69 del 21/09/2021)) i dati per la definizione delle entrate tariffarie 2022-2025 e successivamente con pec ai Gestori (prot. 5656 del 16/11/2021) e ai Comuni (prot. 5681 del 17/11/2021) fornendo questionari e fac simile relazioni (per agevolare la raccolta dei dati necessari), oltre che fornendo continua assistenza;

CONSIDERATO che, come previsto dalle norme suindicate, i dati per la definizione dei PEF consegnati all'ATA dai Comuni e dai Gestori sono stati innanzitutto sottoposti alle verifiche finalizzate a individuare:

- a. la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili ufficiali;
- b. il rispetto della metodologia prevista dal provvedimento ARERA per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c. il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del Gestore.

PRESO atto che ai sensi del comma 7.6 della Deliberazione 363/2021/R/RIF la trasmissione all'Autorità delle determinazioni tariffarie e delle delibere consiliari di approvazione dei corrispettivi compete all'ATA e che successivamente l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del suddetto comma e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva ovvero approva con modificazioni, e ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;

RICORDATO che fino all'approvazione da parte dell'Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ATA;

PRESO ATTO che nel territorio del Comune di Fabriano tra i soggetti che operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti vengono individuati come Gestori i seguenti che hanno fornito i dati per la determinazione del PEF aggregato per il periodo regolatorio 2022-2025:

- Società Anconambiente Spa: raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, servizio di spazzamento e lavaggio strade;

- Comune di Fabriano: gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti e altri servizi affidati ad operatori da considerarsi, secondo le disposizioni ARERA fornitori di servizi;

VISTA la documentazione agli atti inviata definitivamente dal Comune di Fabriano e dal Gestore Anconambiente Spa;

VISTA l'allegata relazione dell'ATA contenente le valutazioni di competenza sul PEF 2022-2025 (Allegato A) che sviluppa in particolare i seguenti punti:

- l'attività di validazione svolta;
- la valutazione dei costi operativi di gestione associati a specifiche finalità;
- la valorizzazione dei fattori di sharing;
- la valutazione della crescita annuale delle entrate tariffarie;
- le eventuali rimodulazioni e rinunce previste della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF;
- le valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario;

RITENUTO, sulla base dei dati e delle informazioni trasmesse dai Gestori ed in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, e della valorizzazione delle grandezze di competenze di questo ETC, di poter procedere alla determinazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani per il periodo regolatorio 2022-2025 riepilogate nell'allegato modello PEF 2022-2025, di cui allo schema tipo Allegato 1 alla Determina ARERA 2/DRIF/2021;

PRESO ATTO delle detrazioni di cui alla Determinazione n. 2/DRIF/2021 che il Comune applicherà al totale delle entrate tariffarie per il successivo sviluppo dei corrispettivi del servizio, ossia per la definizione delle tariffe del tributo TARI vigente nel Comune di Fabriano ;

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea n. 01 del 08/04/2021, che ha stabilito in via definitiva, per il periodo transitorio fino all'affidamento unitario del ciclo rifiuti, di procedere per il 2021 e per gli anni successivi, all'adozione dei singoli Piani Economici Finanziari annuali dei Comuni/Unione dell'ATO 2 Ancona, secondo le disposizioni del MTR ARERA, con determinazioni del Direttore subordinate a successiva ratifica dell'Assemblea;

VISTI:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale";
- l'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, inserito dall'art. 25, comma 1, lettera a) del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in l. 24 marzo 2012, n. 27;
- la L.r. 24/2009 ss.mm.ii.;
- la Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF di approvazione del MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Determina ARERA n. 02/DRIF/2021;
- la Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- il parere favorevole, riportato in calce, in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall'art. 3, co. 1 del D.L. n. 174/2012;

DETERMINA

1. Di stabilire che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui interamente richiamata ed approvata;
2. Di approvare, ai sensi della Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF la Relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025 in forma aggregata per l'ambito tariffario del Comune di Fabriano, Allegato A al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, alla quale sono allegate le relazioni del Comune e del Gestore, che contiene:
 - la validazione dei dati ricevuti dal Comune e dal Gestore, di cui alle premesse, a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse;
 - le valutazioni e le valorizzazioni dei parametri di competenza di questo Ente Territorialmente Competente (ETC);
3. Di determinare di conseguenza le entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani - periodo regolatorio 2022-2025 – per l'ambito tariffario del Comune di Fabriano (al netto delle detrazioni di cui alla Determina ARERA n. 2/DRIF/2021) come segue:

	2022	2023	2024	2025
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n.2/DRIF/2021	2.549.892	2.569.379	2.559.038	2.577.119
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n.2/DRIF/2021	2.188.432	2.245.204	2.333.023	2.353.902
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n.2/DRIF/2021	4.738.324	4.814.582	4.892.061	4.931.021

come meglio riepilogate nel modello PEF 2022-2025 di cui allo schema tipo Allegato 1 alla Deliberazione ARERA 363/2021/R/rif, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B);

4. Di dare atto che, sulla base dei valori associati a X, QL, PG e C116, e tenuto conto delle detrazioni del comma 4.6 della Deliberazione ARERA 363/2021/R/rif, si registra il superamento del limite di crescita tariffaria (9,39%) limitatamente all'annualità 2022;
5. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 7 della suddetta Deliberazione ARERA, l'importo sopra determinato costituisce, fino all'approvazione da parte dell'Autorità, il prezzo massimo del servizio integrato di gestione dei rifiuti che verrà svolto nel Comune per il periodo regolatorio 2022-2025, fatti salvi l'aggiornamento biennale o un'eventuale revisione infra periodo;
6. Di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è l'ing. Massimiliano Cenerini - Direttore dell'Ente
7. Di trasmettere il presente atto al Comune per le deliberazioni conseguenti di propria

- competenza;
8. Di trasmettere il presente atto, unitamente a tutti i suoi allegati, all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l'approvazione di competenza nelle forme che saranno individuate dall'Autorità stessa;
 9. Di sottoporre il presente atto a ratifica dell'Assemblea, come stabilito dalla Deliberazione dell'Assemblea n. 01 del 08/04/2021;
 10. Di pubblicare il presente atto nell'Albo pretorio on line dell'Ente.

RESPONSABILE ISTRUTTORIA (R.I.)
SIMONETTA SCAGLIA

RESPONSABILE PROCEDIMENTO (R.P.)
MASSIMILIANO CENERINI

Il Direttore
ing. Massimiliano Cenerini

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

DETERMINAZIONE N. 80 DEL 22/04/2022

OGGETTO: PEF TARI Ambito tariffario del Comune di Fabriano: determinazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani del periodo regolatorio 2022- 2025 in applicazione della Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF (MTR-2).

Si certifica che l'atto di cui sopra, comprensivo di n. 4 allegati, e composto di 61 pagine (compresa la presente), viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Jesi li 22/04/2022

Il Responsabile Servizio Segreteria
dott.ssa Simonetta Scaglia



PARERE DI REGOLARITA TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime **parere POSITIVO** in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.

Jesi, lì 22/04/2022

Il Direttore

ing. Massimiliano Cenerini